



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

Regolamento istitutivo e di gestione del fondo di previdenza integrativa per il personale di Polizia Locale – Art. 208 codice della strada - Art. 17 CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.11.2012



INDICE

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Scopi

Art. 3 – Organismo di gestione del fondo.

Art. 4 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo.

Art. 5 - Finanziamento del Fondo.

Art. 6 - Costituzione.

Art. 7 - Contribuzione volontaria.

Art. 8 – Trasferimento delle risorse al Fondo Chiuso.

Art. 9 - Contratto di previdenza complementare.

Art. 10- definizione della spesa a carico del comune.



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

Art. 1 – Istituzione. E' istituito il fondo di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale.

Art. 2 – Scopi. Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza complementare a favore del personale della Polizia Locale, in forma collettiva ovvero individuale.

Art. 3 – Organismo di gestione del fondo. Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). L'organismo incaricato della gestione delle risorse sarà formato da tre rappresentanti dei lavoratori, in servizio a tempo indeterminato, come segue:

- dal Responsabile del Servizio Personale,
- Due componenti appartenenti alla polizia municipale, eletti da tutti gli appartenenti al corpo,

La qualità di componente dell'organismo incaricato della gestione ha durata di 3 anni ed è rinnovabile. Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dell'organismo di gestione che hanno ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'amministrazione, sono trasmesse per conoscenza all'amministrazione stessa.

Art. 4 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo. L'organismo di gestione del fondo delibera in ordine alla realizzazione di forme di previdenza complementare mediante adesione ai Fondi di previdenza (Costituiti da Fondi pensione aperti – Fondi pensione chiusi - Piani Pensione Individuali – Polizze assicurative sulla vita) previsti dal D.Lgs n. 252/2005 attuati da soggetti assicurativi, bancari o da Società di gestione del risparmio, ed alla gestione delle risorse annualmente assegnate a tale finalità dall'amministrazione

Art. 5 - Finanziamento del Fondo. Il Fondo è finanziato per la previdenza complementare del personale del Comando di Polizia Locale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Comando, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, l'entità del fondo, nel limite di € 1.000,00 pro capite, è annualmente definito in fase di redazione del bilancio di previsione per l'anno di competenza e validato entro il mese di novembre con deliberazione della giunta comunale. Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati, compatibilmente con le vigenti disposizioni normative relative ai limiti di spesa del personale degli Enti Locali. Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare annualmente in apposito intervento di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 6 - Costituzione. Il "Fondo di previdenza" per la Polizia Locale è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa. Per la finalità di cui sopra, l'organismo di gestione del fondo costituito ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, procederà all'accensione di forme di previdenza complementare a favore dei componenti del Comando di Polizia Locale con soggetti assicurativi, bancari o da Società di gestione del risparmio, debitamente individuati ai sensi delle



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

normative vigenti, sulla base di uno schema di contratto preventivamente approvato dall'organismo di gestione di cui art. 3.

Art. 7 - Contribuzione volontaria. Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che l'amministrazione corrisponde per la previdenza complementare, ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Art. 8 – Trasferimento delle risorse al Fondo Chiuso. Le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere la possibilità di trasferire le posizioni individuali al fondo nazionale di comparto per il personale del Pubblico Impiego e/o per il personale della Polizia Locale.

Art. 9 - Contratto di previdenza complementare. Il contratto di previdenza complementare, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi. Il fondo di cui all'art. 6 è costituito mediante la corresponsione annuale per ciascun appartenente al Comando, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, di una somma che verrà determinata con deliberazione della Giunta, su proposta dell'organismo di gestione del fondo in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10- definizione della spesa a carico del comune. In conformità a quanto stabilito nell'intesa sottoscritta in data 23.10.2012 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 si procederà all'erogazione di una quota parte dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S., da destinare alle finalità previdenziali di cui al presente regolamento. L'importo di tale quota sarà recepito annualmente dalla giunta comunale in fase di redazione del bilancio di previsione per l'anno di competenza e validato entro il mese di novembre in base all'ammontare delle riscossioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni al vigente Codice della Strada. La destinazione delle somme per le finalità previdenziali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti all'Ente dalle norme vigenti in materia di spesa di personale.